

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- sentita la relazione del Presidente Federale sulla opportunità di un adeguamento normativo ad alcuni articoli del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 24, 42 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

**Art. 24
Giudici Sportivi**

Punto 1 Omissis

Punto 2 Omissis

Punto 3 Omissis

Punto 4 Omissis

Punto 5 Omissis

Punto 6 Omissis

Punto 7 Omissis

Punto 8 – I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare ai sensi dell'art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3.

Punto 9 Omissis

Punto 10 Omissis

**Art. 24
Giudici Sportivi**

Punto 1 Invariato

Punto 2 Invariato

Punto 3 Invariato

Punto 4 Invariato

Punto 5 Invariato

Punto 6 Invariato

Punto 7 Invariato

Punto 8 – I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori **e/o degli assistenti di parte impiegati in gare**, ai sensi dell'art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3.

Punto 9 Invariato

Punto 10 Invariato

Art. 42
Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7. L'attestazione della ricezione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis

Art. 42
Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7. L'attestazione **dell'invio alla controparte** deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. Invariato
7. Invariato
8. Invariato

Commissione Vertenze Economiche**Art. 45
Composizione e Competenze**

1. Omissis
2. Omissis
3. la Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
 - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 10;
 - b) Omissis
4. Omissis
 - a) Omissis
 - b) Omissis

Commissione Vertenze Economiche**Art. 45
Composizione e Competenze**

1. Invariato
2. Invariato
3. la Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
 - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'**art. 11**;
 - b) Invariato
4. Invariato
 - a) Invariato
 - b) Invariato

PUBBLICATO IN ROMA l'8 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro